

7/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice delegato dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 7/2023 p.u. promosso da:

ALESSIO MAZZOLA, nato a Mantova il 28/2/1991 , CF MZZLSS91B28E897R, residente a Moglia (MN) in via A. De Gasperi n. 34/c

Oggetto: sentenza di revoca omologazione piano ristrutturazione debiti consumatore

Rilevato:

che in data 20 giugno 2023 è stata emessa dal Tribunale di Mantova sentenza n. 31/2023 rep 34/2023 pubblicata in data 21 giugno 2023, con la quale l'allora GD dott. Gibelli ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Alessio Mazzola;

che il piano prevedeva il versamento della somma di € 400,00 al mese per 5 anni per un totale di € 24.000,00

che nella relazione semestrale depositata in data 1/7/24 il gestore della crisi segnalava che il signor Mazzola, nonostante i solleciti, non aveva versato le rate da aprile, maggio e giugno 2024 e la scrivente, con provvedimento del 3/7/2024, assegnava termine sino al 31/8/2024 per la regolarizzazione dei versamenti (poi avvenuta in data 30/8/2024);

che nella relazione semestrale depositata in data 23/06/2025 il gestore della crisi segnalava che il signor Mazzola, nonostante i numerosi solleciti e le conseguenti promesse, aveva omesso di versare le rate da febbraio a giugno 2025;

che la scrivente, con provvedimento del 23/06/2025 assegnava al debitore termine fino al 31/08/2025 per la integrale regolarizzazione dei versamenti omessi, oltre al versamento delle mensilità *maturande*;

che con relazione depositata in data 2/9/2025 il gestore della crisi rilevava che il sig. Mazzola non aveva adempiuto nel termine a quanto prescritto e chiedeva che il Giudice procedesse ai sensi dell'art. 71/ 5 e 6 e 72/ 2 CCI;

che la scrivente assegnava termine al debitore per deduzioni in merito, mandando al gestore della crisi di comunicare al debitore il decreto nonché di provvedere al deposito nel fascicolo di dette eventuali osservazioni;

che il gestore della crisi, con nota depositata in data odierna, ha documentato il mancato deposito di osservazioni o deduzioni nel termine assegnato da parte del debitore e ha insistito per la revoca;

Considerato:

che non è stata richiesta proroga del termine per la regolarizzazione dei versamenti omessi, ai sensi dell'art. 71/5 CCI;

che a norma del richiamato art. 71/5 CCI se le prescrizioni non sono adempiute nel termine assegnato dal GD, il giudice revoca la omologazione, osservate le disposizioni dell'art. 72 CCI;

Ritenuto:

che in forza delle disposizioni richiamate si imponga la revoca della omologazione del richiamato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

che nulla vada disposto in punto spese di lite;

P.Q.M.

1. visti gli artt. 71 e 72 CCI così provvede:
2. dispone la revoca della omologa del piano di ristrutturazione del consumatore presentato da ALESSIO MAZZOLA, nato a Mantova il 28/2/1991 , CF MZZLSS91B28E897R, residente a Moglia (MN) in via A. De Gasperi n. 34/c;
3. stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova;
4. nulla sulle spese;
5. riserva la liquidazione del compenso degli ausiliari, all'esito del rendiconto del professionista gestore della crisi, una volta divenuta definitiva la presente pronuncia.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 23 settembre 2025

Il Giudice Delegato
dott. Francesca Arrigoni